

# Ordinanza dell'UFSP sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

**Modifica del 13 aprile 2011**

---

*L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFSP del 30 marzo 2011<sup>1</sup> sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:

*Art. 1a* Valori massimi

<sup>1</sup> Le derrate alimentari di cui all'articolo 1 non possono superare i valori massimi dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Se superano i valori massimi, non possono essere immesse sul mercato.

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> Una derrata alimentare di cui all'articolo 1 può essere importata in Svizzera soltanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011<sup>3</sup>.

*Art. 3* Rapporto d'analisi

Se la derrata alimentare proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo o Chiba, incluse le acque costiere di queste prefetture, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d'analisi sul tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137.

*Art. 5* Notifica agli uffici doganali

Le partite contenenti derrate alimentari secondo l'articolo 1 devono essere notificate all'ufficio doganale interessato<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> RS 817.026.2

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 mar. 2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 80, del 26.3.2011, pag. 5; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 351/2011, GU L 97, del 12.4.2011, pag. 20.

<sup>3</sup> Vedi nota all'art. 1a.

<sup>4</sup> <http://www.ezv.admin.ch/kontakt/01972/index.html?lang=it>

*Art. 6 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> I controlli ufficiali eseguiti nell'ambito dell'importazione comprendono:

- b. un esame della merce, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 eseguite su:
  - 1. almeno il 10 per cento delle partite di derrate alimentari provenienti dalle prefetture e dalle acque costiere di cui all'articolo 3,
  - 2. almeno il 20 per cento delle partite di derrate alimentari che non provengono da una delle prefetture o dalle acque costiere di cui all'articolo 3.

II

La presente modifica entra in vigore il 14 aprile 2011.<sup>5</sup>

13 aprile 2011

Ufficio federale della sanità pubblica:

Pascal Strupler

<sup>5</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 13 aprile 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).